

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

## 10<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Industria, commercio, turismo)

### 2° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 19 OTTOBRE 1972

Presidenza del Presidente RIPAMONTI

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE

##### IN SEDE DELIBERANTE

##### Seguito della discussione e rinvio:

« Abrogazione dell'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, riguardante il numero degli esercizi autorizzati alla vendita o consumo di bevande alcoliche » (213) (D'iniziativa del senatore Torelli) (Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 13, 16, 17
BERLANDA, relatore alla Commissione . . . . .	14, 17
FUSI . . . . .	14
PAPA, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato . . . . .	16
ROBBA . . . . .	17
SARTI, sottosegretario di Stato per l'interno . . . . .	17
VENANZETTI . . . . .	16

LEGGIERI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

##### IN SEDE DELIBERANTE

##### Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge:

« Abrogazione dell'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, riguardante il numero degli esercizi autorizzati alla vendita o consumo di bevande alcoliche » (213), d'iniziativa del senatore Torelli (Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Abrogazione dell'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

10<sup>a</sup> COMMISSIONE

2° RESOCONTO STEN. (19 ottobre 1972)

approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, riguardante il numero degli esercizi autorizzati alla vendita o consumo di bevande alcoliche », d'iniziativa del senatore Torelli, per il quale è stata adottata la procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento.

Prego il senatore Berlanda di riferire alla Commissione sui risultati del lavoro effettuato dalla Sottocommissione per l'esame degli emendamenti.

**B E R L A N D A**, *relatore alla Commissione*. La Sottocommissione si è riunita, ha esaminato l'articolo unico proposto dal senatore Torelli e, tenendo conto dei suggerimenti del senatore Venanzetti, ha approfondito la materia al fine di evitare eventuali inconvenienti.

Il rappresentante del Governo ha presentato una sua bozza di completamento dell'articolo unico, ma la maggioranza è stata unanime sul testo degli emendamenti sostenuti dal senatore Venanzetti, fatta eccezione per il senatore Minnocci, il quale avrebbe preferito un emendamento semplificativo che portasse il disegno di legge a comporsi di due soli articoli, e per il senatore Fusi, il quale ha espresso qualche riserva sulla regolamentazione della materia così come proposta dal collega Venanzetti.

Il testo elaborato dalla Sottocommissione, che si compone di cinque articoli, sarà distribuito, se il Presidente lo consente, ai componenti di questa Commissione. Vorrei ora proporre alcuni perfezionamenti, oltre ad alcune modifiche a tale testo, vorrei proporre l'aggiunta di un articolo 6, che ho elaborato successivamente, dopo aver approfondito lo stato di fatto di una situazione particolare che non avevo presente con chiarezza al momento della riunione della Sottocommissione, del seguente tenore: « Nelle province di Trento e di Bolzano, sino a quando non sarà diversamente disposto con legge provinciale ai sensi della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, rimane ferma la competenza del Presidente della Giunta provinciale in ordine ai provvedimenti da adottarsi dal questore a norma della presente legge ».

È una situazione particolare prevista da accordi già intervenuti e che troveranno esecuzione nelle norme che stanno per essere emanate dalla Presidenza del Consiglio in esecuzione del famoso « pacchetto » per il nuovo ordinamento autonomistico della regione Trentino-Alto Adige.

Se il Presidente è d'accordo, potremmo affrontare l'esame e la discussione dei singoli articoli che cambiano notevolmente la portata della proposta di legge iniziale. Restano in vigore, ovviamente, in misura da alcuni ritenuta esuberante e da altri equa, alcune competenze specifiche dell'autorità di pubblica sicurezza, ma nello stesso tempo vengono fissati dei termini nel rispetto di attese e di diritti del cittadino. In sostanza, gli emendamenti proposti tendono soprattutto a far rientrare, per quanto possibile, questo particolare ordinamento nell'ambito della legge fondamentale n. 426 che disciplina il commercio.

**F U S I**. Ho già dichiarato in sede di Sottocommissione, a nome del Gruppo comunista, che il testo elaborato non risponde al criterio che vorremmo determinare della abrogazione non solo dell'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ma anche di un'altra serie di articoli. Già nella passata legislatura demmo il nostro parere favorevole all'abrogazione dell'articolo 95 perchè ritenevamo che tale abrogazione costituisse un passo avanti in questa direzione. Anche in questa occasione, alla fine, se non saranno accolte certe nostre osservazioni, ci asterremo dall'esprimere un voto su questo provvedimento perchè nonostante tutto lo consideriamo un passo in avanti rispetto alla situazione precedente, ma le nostre riserve sono dettate dal fatto che sia nella passata legislatura, sia nella discussione fatta in Commissione, sia nella Sottocommissione, i rappresentanti della maggioranza e i rappresentanti del Governo si sono richiamati costantemente alla applicazione della legge che disciplina il commercio, cioè la legge n. 426. Il senatore Berlanda ha rilevato che con la nuova articolazione proposta dalla Sottocommissione si intende applicare concretamente la legge n. 426. Ebbene,

a nostro avviso, così come è articolata, la proposta di legge non demanda tutto alla legge n. 426, poichè una parte degli articoli proposti limita la portata dell'applicazione di questa legge. Alla fine del primo comma dell'articolo 2 del testo elaborato dalla Sottocommissione si legge infatti: «... determinano, mediante approvazione di apposito piano, il limite massimo in termine di numero e di superficie globale degli esercizi pubblici in cui si esplica tale attività, in modo da assicurare la più equilibrata funzionalità del servizio da rendere ai consumatori»; e poi, nel secondo comma: « Il piano può riferirsi a singole zone abitate e può limitarsi al solo centro abitato. Il piano determina inoltre le distanze minime tra gli esercizi di cui al precedente comma ».

A nostro avviso tutte queste argomentazioni dovrebbero essere soppresse e potrebbero essere sostituite da un comma così formulato: « Per il rilascio delle licenze, il piano determina, eventualmente anche con riferimento a singole zone, il limite massimo in termine di superficie globale ». L'articolo 2, infatti, così come è formulato, è molto confuso e può dare adito ad interpretazioni restrittive da parte di coloro che devono applicare questa legge.

Il secondo comma dell'articolo 3, inoltre, è, a nostro avviso, improponibile in quanto limita di fatto un diritto già riconosciuto dalla legge n. 426, che stabilisce che al registro può e deve iscriversi chi somministra alimenti e bevande al pubblico, e inoltre stabilisce che i requisiti determinanti per la iscrizione sono previsti dagli articoli 6 e 7 della legge 426, mentre all'articolo 7 della predetta legge sono indicati i motivi per i quali viene negata tale iscrizione. Per cui inserire nel disegno di legge questo comma, secondo noi, a parte il fatto che esso ci sembra improponibile in quanto tende a restringere delle provvidenze che sono state stabilite dalla legge n. 426, significherebbe far passare dalla finestra quello che non può passare dalla porta, concedendo ai questori l'ultima parola. Eventualmente, se proprio si vuole fare un riferimento alle autorità di pubblica sicurezza, invece di prevedere che « il sindaco, sentito il parere delle commis-

sioni e con l'osservanza dei criteri stabiliti dal piano comunale di cui al precedente articolo 2, trasmette le domande al questore per il rilascio », si potrebbe definire il problema nel senso che « la commissione deve segnalare all'autorità di pubblica sicurezza le iscrizioni deliberate dalla commissione ai soli fini di quanto contemplato nell'articolo 92 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ».

In tal modo daremmo vita ad un provvedimento rispondente alle esigenze che ci vengono prospettate da numerosi esercenti, modificando norme anacronistiche che ormai tutti ritengono superate mentre sarebbe applicata concretamente la legge n. 426.

Per quanto riguarda l'articolo 4 siamo d'accordo, e lo stesso dicasi per l'articolo 5. Invece, poichè stiamo modificando interamente il disegno di legge, ci sembrerebbe opportuno proporre un articolo aggiuntivo così formulato: « Il secondo comma dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è modificato dal seguente: " Nei circoli privati, o presso gli enti collettivi di qualunque specie, lo spaccio al minuto o il consumo di bevande alcoliche e non alcoliche, purchè limitati ai soli soci, non sono soggetti a licenza ». Infatti, il mantenimento in vigore del secondo comma dell'articolo 86 del testo unico di pubblica sicurezza, è in contrasto con i criteri di liberalizzazione del settore della vendita e del consumo delle bevande alcoliche alla quale il disegno di legge in discussione si è ispirato.

Gli enti collettivi e i circoli privati di cui al secondo comma dell'articolo 86 del testo unico di pubblica sicurezza sono ben distinti dagli altri esercizi pubblici contemplati dal testo unico: si tratta di enti di natura privata che generalmente perseguono scopi ricreativi, mutualistici e culturali, tutelati come tali dai principi della Costituzione. Tali enti svolgono una attività limitata alla sfera privatistica e quindi, non sussistendo quelle esigenze di pubblico interesse di controllo dello spaccio di bevande alcoliche che valgono per gli esercizi pubblici, non debbono

10<sup>a</sup> COMMISSIONE

2° RESOCONTO STEN. (19 ottobre 1972)

essere assoggettati all'obbligo della licenza di pubblica sicurezza.

Queste sono le considerazioni che desideravamo fare sul testo che ci è stato sottoposto. Ripeto che consideriamo le abrogazioni da esso previste come un passo avanti rispetto alla situazione precedente, ma se vogliamo dar vita ad un insieme di norme giuste, di norme chiare, non ci sentiamo di approvare quelle che ci vengono sottoposte perchè a nostro avviso non corrispondono ai fini di una corretta e moderna legislazione in materia.

V E N A N Z E T T I. Non entro nel merito degli emendamenti ai singoli articoli, proposti da me o dal Governo o preannunciati dal collega Fusi, poichè ritengo più opportuno esaminarli in sede di discussione degli articoli stessi, ma desidero fare solo una osservazione di carattere generale. Il mio tentativo non voleva essere tanto quello di dar vita ad una completa disciplina degli esercizi pubblici, chè evidentemente occorrerebbe riguardare il problema degli orari e così via, ma quello di rimanere nello spirito del disegno di legge, anche per un certo rispetto della procedura. Nella passata legislatura, cioè quando fu approvato il disegno di legge che ci è stato ripresentato e per il quale è stata adottata la procedura indicata dall'articolo 81 del Regolamento, non fu approvato un secondo articolo che tendeva a regolamentare le conseguenze dell'abolizione dell'articolo 95 perchè si disse che non ve ne era bisogno, rientrando automaticamente tutto nel dettato della legge 11 giugno 1971, n. 426. Tale principio fu accolto all'unanimità, ma io ebbi la preoccupazione che ciò non avvenisse, cioè che, per i motivi illustrati la volta scorsa, non si rientrasse automaticamente nella sfera di applicazione della legge n. 426; per cui ho presentato quegli emendamenti che ho ritenuto indispensabili, anzitutto per chiarire che il suddetto « rientro » non era automatico ed andava quindi esplicitato e, in secondo luogo, per adattare alcune norme della legge stessa all'aspetto particolare dei pubblici esercizi.

In sostanza ho inteso considerare solo gli aspetti commerciali del disegno di legge, più che quelli di pubblica sicurezza, cercando di

conciliare alcune disposizioni della legge n. 426 con il fatto che trattiamo di pubblici esercizi e non di negozi di altro tipo, cioè di negozi di largo e generale consumo, i quali sono appunto disciplinati da tale legge. Quanto agli aspetti di pubblica sicurezza, vi è pur sempre una necessità di adattamento, non esistendo più — abolito il rapporto-limite — la regolamentazione successiva utile per stabilire un minimo di coordinamento. Quindi, ripeto, non abbiamo cercato di elaborare d'accordo con il relatore e il Governo, tutta una nuova disciplina dei servizi; rimangono aperti pertanto problemi che dovremo rivedere successivamente, come quello degli orari, molto delicato e che non è opportuno trattare in questa sede.

P R E S I D E N T E. Lo si potrà fare con un apposito disegno di legge.

V E N A N Z E T T I. Esatto. Io ho cercato di rimanere nello spirito del provvedimento, limitandomi cioè alla considerazione degli effetti dell'abrogazione dell'articolo 95.

P A P A, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il mio intervento può identificarsi con quello del senatore Venanzetti. Il Ministero dell'industria, cioè, è favorevole alla rielaborazione della norma dell'articolo 95, ma ritiene di doversi ancora concedere un momento di riflessione per poter meglio coordinare gli emendamenti preparati con la disposizione della legge n. 426, proprio al fine di pervenire ad una uniformità in materia, salvi i poteri della licenza di pubblica sicurezza. Quindi i nostri uffici stanno preparando alcuni emendamenti, sia in relazione alla rigidità dei piani di sviluppo (perchè a noi sembrano piuttosto rigidi), sia per quello che riguarda anche la legittimità di richiesta di nulla osta, sia per l'iscrizione nel registro prevista dalla legge n. 426, nonchè per alcuni coordinamenti con gli altri articoli della legge di pubblica sicurezza.

Quindi se il Presidente e la Commissione vorranno concederlo, vorremmo chiedere il rinvio della discussione per predisporre il testo degli articoli coordinati con la legge n. 426.

**P R E S I D E N T E .** Qualora la Commissione accettasse il rinvio sarebbe importante che il Governo facesse avere gli emendamenti nel tempo previsto dal Regolamento, in modo da poterli esaminare e studiare. Oltretutto essi andrebbero sottoposti al parere della 1<sup>a</sup> Commissione, prima che al nostro. Quindi proporrò io stesso il rinvio della discussione prima di passare agli articoli.

**S A R T I ,** *sottosegretario di Stato per l'interno.* Io, in sede di Sottocommissione, ho espresso l'opinione del Ministero dell'interno sulle questioni che avevano attinenza con problemi di pubblica sicurezza. La richiesta di rinvio posta dal collega per conto del Ministero dell'industria mi trova consenziente anche sotto un profilo pratico: non solo nello spirito delle esigenze che ella, signor Presidente, ha prospettato, ma anche perchè un breve rinvio consentirà probabilmente al Ministero dell'interno di studiare ulteriormente le proposte che i colleghi dell'industria avranno formulato e che si concretizzeranno in emendamenti che, ho motivo di pensare, siano anche in qualche misura attinenti ai risvolti di pubblica sicurezza esistenti nella questione.

Stiamo esaminando una proposta di rinvio della discussione, con la quale concordo; tale proposta è suggerita da un'esigenza di carattere procedurale che attiene alla competenza della Commissione e che riguarda essenzialmente l'articolo 3. Si è, infatti, chiaramente profilata una disparità di vedute sulla collocazione del ruolo del questore nel rilascio delle licenze. Mi associo, dunque, alla proposta di rinvio per le ragioni prospettate dal collega Papa.

**B E R L A N D A ,** *relatore alla Commissione.* Dopo le osservazioni del senatore Fusi che si sono tradotte, praticamente, in specifiche proposte di emendamenti, a me sembra che sull'argomento sia veramente diventata prevalente la competenza della 1<sup>a</sup> Commissione.

**P R E S I D E N T E .** Non è prevalente, ma è obbligatorio sentirne l'avviso. Quando i disegni di legge o gli emendamenti toccano la struttura della pubblica Amministrazione

è indispensabile il parere della 1<sup>a</sup> Commissione. Il provvedimento in titolo ci è stato assegnato in sede deliberante ed io ritengo che l'articolo aggiuntivo da lei proposto rientri nell'ipotesi prevista al punto 5 dell'articolo 41 del Regolamento del Senato e, pertanto, debba essere sottoposto al preventivo esame della 1<sup>a</sup> Commissione. Poi, nel corso della discussione generale è stata prospettata, da parte del senatore Fusi e da parte del rappresentante del Governo, la necessità di ulteriori emendamenti ed anche in questo caso, pertanto, ritengo che non sia possibile affrontare la discussione di tali emendamenti senza prima trasmetterli alla 1<sup>a</sup> Commissione per il necessario parere.

**R O B B A .** Vorrei sottolineare che in questa materia il parere della 1<sup>a</sup> Commissione è un parere che senz'altro deve essere considerato vincolante.

**P R E S I D E N T E .** È vincolante per gli emendamenti non per la materia.

**R O B B A .** Comunque, non possiamo non tener conto di un'eventuale parere negativo della 1<sup>a</sup> Commissione anche se è vincolante per i soli emendamenti.

**P R E S I D E N T E .** Senatore Robba, il Regolamento parla chiaro ed io come Presidente devo applicarlo; stabilisco pertanto anche il termine entro il quale gli onorevoli colleghi e il Governo sono tenuti a presentare gli emendamenti: tale termine è la serata di domani.

Colgo l'occasione, inoltre, per precisare che non accetto che diventi nostro metodo di lavoro l'affossamento dei disegni di legge tramite il rinvio, preferisco piuttosto che la Commissione respinga i disegni di legge.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato alla prossima seduta.

*La seduta termina alle ore 10,50.*